



## COMUNE DI SAN TAMMARO

(Prov. di Caserta)

**OGGETTO: Schema di Convenzione** L'anno duemila \_\_\_\_\_ giorno

\_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_, presso la sede del Comune di San

Tammaro tra:

- il Comune di San Tammaro, codice fiscale 00202480612, rappresentato

dal \_\_\_\_\_ che qui stipula in nome e per conto dell'ente

medesimo, in esecuzione della deliberazione della giunta comunale

\_\_\_\_\_. Di seguito per brevità il "concedente"

- l'associazione sportiva dilettantistica \_\_\_\_\_, con sede in Via

\_\_\_\_\_ codice fiscale e P.Iva \_\_\_\_\_), rappresentata dal

presidente e legale rappresentante \_\_\_\_\_ residente a

\_\_\_\_\_ all Via, di seguito per brevità il "concessionario"

che intervengono in rappresentanza delle rispettive parti, ente e

associazione sportiva, dichiarano espressamente rispondenti a verità i dati

loro riguardanti e sopra riportati e di essere in possesso delle attribuzioni,

nelle rispettive qualità, riguardanti la rappresentanza ed i poteri contrattuali

necessari alla stipula del presente atto.

Premesso che:

- l'amministrazione comunale si è data, con deliberazione consiliare

numero 14 in data 13 marzo 1996, un regolamento per la disciplina della

concessione della gestione degli impianti sportivi comunali.

- Il concedente dispone del campo di calcio sito in località Scampia.

- Allo stato l'impianto è disponibile il rettangolo di gioco rettangolo di gioco,

n. 1 spogliatoio, docce, wc ed altri locali, idoneo all'uso (oggetto di interventi di riqualificazione) illuminazione notturna, censito al catasto fabbricati al foglio 4 p.lla 5539 cat. E/9, ad eccezione degli spalti e gradinate, di cui è inibito l'accesso.

Tutto ciò premesso, considerato e descritto e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra i contraenti viene convenuto e stipulato quanto segue:

Il concedente affida all'ente concessionario che accetta, la gestione dell'impianto sportivo sito in San Tammaro in località Scampia per la realizzazione delle seguenti finalità:

1) con la presente convenzione, il concedente tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

- concorrere in modo determinante alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;

- realizzare una gestione di servizi sociali con la collaborazione di soggetti quali , cooperative e associazioni senza scopo di lucro, operanti sul territorio e che sono anche utilizzatori dei servizi; una gestione che può definirsi "partecipata",

- concorrere alla realizzazione sul territorio di attività per giovani ed adolescenti in coordinamento e connessione con i progetti dell'ente concedente e con le attività di altre associazioni;

- ottenere una conduzione economica che miri allo sviluppo autofinanziato degli impianti e ad una gestione senza oneri a carico del concedente.

2) concessionario dichiara di non avere finalità lucrative e di condurre la

gestione secondo gli intenti del concedente; intenti che altresì dichiara di condividere.

### **Articolo. 1- Oggetto della concessione**

Costituisce oggetto della concessione la gestione d'uso dell'impianto sportivo Comunale sito in località Scampia.

Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione é costituito dal rettangolo di gioco, n. 1 spogliatoio, docce, wc ed altri locali, idoneo all'uso (oggetto di interventi di riqualificazione) illuminazione notturna, censito al catasto fabbricati al foglio 4 p.lla 5539 cat. E/9, ad eccezione degli spalti e gradinate, di cui è inibito l'accesso, facenti parti del complesso sportivo e descritti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, nella relazione da redigere dagli uffici competenti, in contraddittorio con la parte interessata;

La gestione, come prescritto dagli articoli seguenti, disciplina tutte le operazioni amministrative, tecniche, economiche e produttive inerenti la gestione.

In attuazione delle finalità su esposte di realizzare forme di partecipazione dell'utenza popolare all'organizzazione ed erogazione di servizi, l'attività di volontariato assicurata dal concessionario deve costituire parte consistente di tutta l'attività necessaria all'intera gestione.

Il concessionario, per tutte le attività in cui é richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire una gestione efficace ed efficiente, deve procedere a suo carico all'assunzione del personale occorrente.

Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme

vigenti é a carico del concessionario. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario.

Il concessionario é tenuto a comunicare all'ente concedente l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del dirigente responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi.

Il concessionario, fermi i limiti di cui all'articolo 90, comma 23, della legge 289/2002, potrà avvalersi, nella propria attività, dell'opera prestata a titolo gratuito di dipendenti pubblici, appartenenti anche all'ente pubblico concedente, i quali potranno svolgere tali servizi fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio e previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.

I poteri di gestione del concessionario non escludono quelli di vigilanza e controllo del concedente, tramite suoi servizi ispettivi, all'uopo istituiti, nei limiti previsti dalla specifica convenzione di gestione.

E' vietata la cessione totale o parziale della gestione dell'impianto oggetto della concessione, salva la possibilità di affidare a terzi segmenti dell'attività necessaria alla gestione stessa.

Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

## **Articolo 2- Durata della concessione**

La concessione ha decorrenza dalla data della stipula e durata pari a 3 anni, con canone annuo fissato in Euro \_\_\_\_\_, entro il 30 Ottobre di ogni anno.

Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio

concesso e per lo scioglimento dell'ente concessionario, la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

La durata è condizionata anche ad eventuali interventi di riqualificazione che si dovessero rendere necessari alla struttura, pertanto, il concessionario accetta che la durata della gestione è condizionata risolutivamente all'effettuazione di tali interventi.

### **Articolo 3- Cessazione anticipata della concessione**

La concessione può essere revocata senza che il concessionario possa avanzare alcuna pretesa al comune nei seguenti casi:

a) per motivi di pubblico interesse;

b) per gravi motivi di ordine pubblico;

c) per il venire meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti, incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" costituente una delle finalità della presente convenzione.

Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile.

Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso di estinzione o scioglimento della associazione. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata al concedente almeno sei mesi prima.

### **Articolo 4 - Manutenzione e spese**

La manutenzione straordinaria è a carico del concedente. Tuttavia il Concessionario si obbliga ad effettuare a proprie cure e spese tutti gli interventi previsti a proprio carico dal regolamento per l'affidamento degli

impianti sportivi.

I consumi delle utenze elettriche ed idriche restano a carico del concedente della presente convenzione, previa voltura.

#### **Articolo 5 - Responsabilità del gestore e garanzie**

Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo.

All'uopo il concessionario ha presentato certificato di responsabilità civile n.

rilasciato dal \_\_\_\_\_, con i seguenti

massimali di Euro 2.500.000,00, con scadenza \_\_\_\_\_, da rinnovarsi alla scadenza.

Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non é considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

Il concessionario solleva altresì il concedente da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse, unitamente ai danni che dovessero accorrere ai partecipanti alle attività sportive ed agonistiche.

#### **Articolo 6 - Modalità di servizio di gestione**

Il concessionario, conformemente agli oneri assunti con la presente convenzione, dovrà garantire un'efficiente assistenza quotidiana dell'organizzazione con:

- la sorveglianza della regolare entrata e uscita del pubblico utente ( sportive, squadre, gruppi vari, scolaresche ecc.), è esclusa la possibilità di accesso all'impianto da parte del pubblico spettatore;

- il controllo dell'effettiva titolarità, da parte dei singoli utenti e dei vari sodalizi utenti, delle necessarie concessioni e autorizzazioni rilasciate a cura della direzione del concessionario;
- l'informazione all'utenza (garantendo una presenza minima di personale addetto) circa l'uso e la disponibilità dell'impianto;
- il rispetto del calendario delle attività programmate e l'orario;
- l'assolvimento con specifico personale di tutte le operazioni di pulizia e ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
- l'esecuzione tempestiva di tutte le operazioni di pulizia e di manutenzione ordinarie e programmate di competenza.

#### **Articolo 7 - Organizzazione delle attività**

Per ogni singola attività il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti.

Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica.

L'organizzazione delle attività ammesse compete al concessionario e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

Il concessionario si impegna, altresì, oltre a promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, a proporre attività sportive e motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse

fasce di età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico-motorio.

#### **Articolo 8 - Utilizzo dell'impianto sportivo**

L'utilizzo del complesso sportivo, limitatamente alle aree concesse, è ammesso per attività sportive e collaterali salvo espresse esclusioni.

L'accesso all'impianto è disciplinato dal un calendario ed orari di fruizione, che sono stabiliti di comune accordo tra le parti.

Il concessionario ha l'obbligo, secondo le modalità della presente convenzione e del Regolamento comunale per l'utilizzo degli impianti sportivi, di ammettere alla fruizione degli impianti e delle attrezzature sportive i seguenti soggetti: persone a titolo individuale o raggruppate occasionalmente; , enti, cooperative e associazioni o gruppi sportivi; scolaresche accompagnate da personale in grado di assumersi ogni responsabilità.

Le prenotazioni dell'impianto, sono curate e registrate dal concessionario.

#### **Articolo 9 - Sorveglianza e custodia**

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza; in ogni caso, della mancata o carente sorveglianza e delle eventuali conseguenze, risponde esclusivamente il concessionario.

Dell'attività del custode e degli oneri connessi risponde il concessionario.

#### **Articolo 10- Attività economiche collaterali**

Nell'ambito del complesso sportivo al concessionario è consentito:

l'esercizio di scuole di avviamento allo sport.

Ogni onere è a carico del concessionario il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie.



**Articolo 11- Riconsegna del complesso sportivo**

L'atto di riconsegna al concedente dell'impianto, deve avvenire entro il termine di scadenza naturale o anticipata della concessione.

L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di fatto dei beni concessi.

Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto di cui alla presente convenzione ed al regolamento per l'utilizzo dei complessi sportivi, ogni danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo del risarcimento dello stesso.

**Articolo 12- Spese contrattuali, imposte e tasse**

Tutte le spese relative alla stipula della presente convenzione sono a carico del concessionario.

Sono altresì a carico del concessionario tutti i tributi comunali previsti dalla legge. In ogni caso l'obbligo della registrazione scatta solo in caso d'uso.

**Articolo 13- Controversie**

Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di S.Maria C.V..

**Articolo 14 - Elezione di domicilio**

Per tutti i rapporti di cui alla presente convenzione, il concessionario dichiara di eleggere domicilio presso l'indirizzo indicato in epigrafe.

**Articolo 15- Disposizioni finali**

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti dichiarano di riferirsi alle norme del Codice Civile in materia contrattuale.

**Il concedente**

**Il concessionario**

